

Audizione innanzi alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, in relazione al disegno di legge C. 2420 Governo, approvato dal Senato, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

Onorevoli Deputate, Onorevoli Deputati,

desidero, in primo luogo, ringraziare la Commissione per aver promosso questo spazio di confronto, che costituisce non soltanto un doveroso momento di ascolto istituzionale, ma anche un concreto riconoscimento del valore strategico dell'Università per lo sviluppo culturale, scientifico ed economico del Paese.

Il disegno di legge C. 2420, relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante "ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", segna un passaggio di grande rilievo nella riorganizzazione del sistema universitario, secondo logiche di coerenza normativa e visione sistemica.

Merita, infatti, di essere apprezzato il tentativo - che giudico coraggioso e opportuno - di delineare finalmente un percorso omogeneo e progressivo di ingresso nella comunità scientifica, capace di restituire ai giovani studiosi uno

status coerente con la natura delle attività svolte, nella ricerca, nella didattica e nella terza missione, e con il livello di competenza richiesto.

In questo senso, l'intervento in esame tenta di completare il percorso legislativo già avviato, in tema di riordino dell'architettura accademica, da precedenti riforme normative.

Mi riferisco, in particolare, alla L. 240/2010, che all'art. 29, comma 11, lett. b), abrogava l'art. 4 della legge n. 398 del 1989, disciplinante le borse di studio per attività di ricerca post-dottorato, ed istituiva all'art. 22 gli assegni di ricerca; e al successivo D.L. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79) che, con l'art. 14, comma 6-*septies*, ha sostituito i citati assegni di ricerca (*ex art.* 22 della L.240/2010) con i contratti di ricerca. Questi ultimi, tuttavia, pur rappresentando un importante avanzamento, si sono rivelati nella prassi onerosi sotto il profilo economico e complessi nella loro gestione, limitandone la diffusione e l'applicazione uniforme sul territorio nazionale.

Nel solco delle citate riforme, dunque, ma colmando le rispettive lacune, il disegno di legge in esame (art. 1-*bis*), mediante l'inserimento degli articoli 22-*bis* e 22-*ter* nella L. n. 240/2010, introduce due nuove figure contrattuali, che ambiscono ad offrire meccanismi flessibili ed operativi che consentono di integrare nuove energie nella vita accademica, attraverso una modalità organica e ben definita.

Si fa riferimento, in particolare, all'incarico post-doc (art. 22-*bis*) e all'incarico di ricerca (art. 22-*ter*), rivolti rispettivamente a dottori di ricerca (art. 22-*bis*, comma 3) e a giovani studiosi in possesso del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni (art. 22-*ter*, comma, comma 1).

Si tratta, invero, di strumenti capaci di coniugare agilità procedurale, sostenibilità economica e piena riconoscibilità giuridica, restituendo continuità, dignità e razionalità al percorso del c.d. pre-ruolo.

Con l'introduzione, infatti, dei contratti di cui agli artt. 22-*bis* e 22-*ter* nella L.240/2010, si viene a definire un sistema uniforme e progressivo, capace di accompagnare il giovane studioso dal termine del corso di laurea fino all'accesso a ruoli strutturati nell'Università.

Ed invero, l'incarico di ricerca *ex art. 22-ter* permetterebbe un primo ingresso nella comunità scientifica, attraverso un coinvolgimento qualificato e retribuito.

Si supererebbero così le prassi ampiamente diffuse di collaborazione volontaria *post-lauream*, che hanno inciso negativamente sia sul piano della dignità del lavoro intellettuale sia sul terreno dell'equità generazionale, con specifico riferimento all'accesso alla carriera universitaria.

Nell'*iter* che va delineandosi, il successivo dottorato rimarrebbe il fulcro della formazione negli studi avanzati, consentendo di affinare e maturare l'esperienza già intrapresa.

Gli incarichi post-doc (previsti dall'art. 22-bis) completerebbero il percorso, assicurando un canale di continuità verso le carriere accademiche strutturate.

In questo senso, la flessibilità dell'incarico riuscirebbe a garantire quelle esigenze didattiche e di ricerca dei singoli Dipartimenti ed Atenei laddove, in un contesto segnato dalla scarsità delle risorse, non sia possibile attivare procedimenti più onerosi o temporalmente complessi.

Non può, quindi, non riconoscersi l'intento meritorio dell'intervento legislativo qui in esame, volto a delineare un *iter* ordinato, progressivo e meritocratico, fondato su rapporti di lavoro formalmente riconosciuti e pienamente tracciabili sul piano previdenziale e fiscale.

Il riferimento è, *in primis*, al comma 4 dell'art. 22-bis, laddove prescrive, con riguardo agli incarichi post-doc, che "Il bando di selezione [predisposto dalle competenti istituzioni], reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale".

Inoltre, al comma 6 dell'art. 22-ter, ove, per gli incarichi di ricerca, prevede l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS, a testimonianza dell'attenzione per una tutela previdenziale piena e conforme agli standard del lavoro scientifico europeo, che comprenda i profili relativi alla maternità e alla malattia.

Non meno importante è, poi, la dimensione europea della riforma, laddove essa permette il superamento del vuoto normativo che ha ostacolato per anni la piena partecipazione delle Università italiane ai programmi di finanziamento europei. La struttura dei nuovi contratti è, infatti, esplicitamente funzionale a soddisfare i requisiti richiesti in ambito sovranazionale, come il programma Marie Skłodowska-Curie, rimuovendo le rigidità di un sistema che, finora, hanno spesso precluso ai ricercatori l'accesso a fondi strategici per la costruzione di percorsi scientifici autonomi.

Si tratta, in questa prospettiva, di un'innovazione che consente di rafforzare la competitività internazionale del Paese, eliminando la storica marginalizzazione dell'Accademia italiana in tali contesti.

È un tassello decisivo nella direzione della modernizzazione del tessuto universitario, dell'inclusione dei giovani nella ricerca pubblica, della piena cittadinanza scientifica a livello europeo.